



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO	Presidente
GENOVESE	
CLOTILDE PARISE	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere-Rel.

Oggetto:

Separazione - assegno di mantenimento - decorrenza
--

Ud.27/10/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18051/2022 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) **lettivamente domiciliato in** (omissis)
che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso
- ricorrente -
contro
(omissis) (omissis) **ettivamente domiciliata in** (omissis)
presso lo studio dell' (omissis)
giusta procura
speciale in calce al controricorso

- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 851/2022
depositata il 9/5/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal
Consigliere Alberto Pazzi.

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Grosseto, dopo aver pronunciato con sentenza
parziale la separazione dei coniugi (omissis) (omissis) e (omissis)
(omissis) disponeva, con sentenza definitiva n. 338/2021, che il



(omissis) ersasse al coniuge separato un assegno mensile di mantenimento di € 300 a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione.

2. La Corte distrettuale di Firenze, a seguito dell'appello principale proposto dalla (omissis) e dell'appello incidentale del (omissis) determinava in € 600 mensili il contributo che (omissis) (omissis) doveva corrispondere al coniuge separato a titolo di assegno di mantenimento, *"con decorrenza dalla instaurazione del presente procedimento"*.

Compensava le spese di lite nella misura di un terzo ponendo la residua parte a carico del (omissis)

3. (omissis) (omissis) a proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 9 maggio 2022, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso (omissis) (omissis)

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso si duole, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., del fatto che la Corte del merito abbia riformato la sentenza del Tribunale di Grosseto, in relazione al decorso dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento dalla data di pubblicazione della sentenza, in assenza di domanda e in violazione del giudicato interno oramai formatosi.

In assenza di alcuna specifica impugnazione a questo riguardo, dato che il gravame aveva coinvolto unicamente il punto dedicato alla determinazione della entità dell'assegno, il potere decisorio della Corte del merito, definito dal motivo di appello, non poteva comprendere il riesame del punto della sentenza non specificamente censurato.

5. Il motivo è fondato.



5.1 Non è in contestazione fra le parti che il primo giudice avesse determinato in € 300 mensili il contributo del (omissis) al mantenimento del coniuge separato, con decorrenza dalla data di pubblicazione della decisione.

Risulta, poi, dal contenuto della sentenza impugnata (laddove riporta le conclusioni dell'appellante e in parte motiva) che l'appellante principale avesse richiesto la revisione della misura dell'assegno di mantenimento (domandando un contributo pari a € 1.000 mensili) senza sollecitare in alcun modo la revisione della decorrenza.

Ciò nonostante, la Corte distrettuale ha aumentato "*il contributo al mantenimento ad euro 600 mensili con decorrenza dalla instaurazione della lite*" (pag. 7 della sentenza impugnata).

5.2 La formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso consequenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto (cfr. Cass. 18713/2016; nello stesso senso Cass. 12649/2020).

Ora, mentre l'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 cod. civ. è funzionale a fornire al coniuge a cui non sia addebitabile la separazione quanto necessario per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in mancanza di adeguati redditi propri, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, la decorrenza di tale assegno risale alla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (con la precisazione che quest'ultimo principio attiene soltanto al profilo dell'*an debeatur* della domanda e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il *quantum* dell'assegno alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di



misure e decorrenze differenziate, in relazione alle **modificazioni** intervenute fino alla data della decisione; Cass. 17199/2013).

Nel caso di specie, ove nessuna delle parti ha mai prospettato un'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle rispettive condizioni economiche, un conto era la determinazione della debenza e della consistenza dell'assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 cod. civ., che doveva avvenire sulla base del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e delle condizioni economiche dei coniugi separati, un altro era stabilire la decorrenza di tale assegno, che rimaneva ancorata alla domanda.

Rispetto a simili questioni la decisione del primo giudice ha statuito con capi completamente autonomi, fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, che, in quanto tali, richiedevano un'autonoma impugnazione.

Ne discende che in mancanza di un motivo di appello che investisse la specifica decorrenza prevista dal tribunale rimaneva precluso alla Corte di merito di pronunciarsi a questo riguardo, essendosi determinata un'acquiescenza su tale capo, ai sensi dell'art. 329, comma 2, cod. proc. civ., con conseguente formazione di un giudicato interno.

Né vale a contrastare un simile rilievo il fatto che l'appellante principale avesse sollecitato, soltanto al momento della precisazione delle conclusioni in sede di impugnazione, l'adozione di una statuizione che prevedesse una decorrenza dall'instaurazione delle lite.

Infatti, l'appello non ha effetto pienamente devolutivo e, pertanto, ai sensi degli artt. 342 e 346 cod. proc. civ., il giudice del gravame può conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l'esame delle specifiche censure mosse dall'appellante (sia esso principale che, eventualmente, incidentale), attraverso la cui formulazione si consuma il diritto di impugnazione, e non può estendere l'indagine su punti della sentenza di primo grado che non



siano stati investiti, neanche implicitamente, da alcuna doglianza, per cui deve ritenersi formato il giudicato interno - rilevabile anche d'ufficio - in ordine alle circostanze poste dal giudice di primo grado alla base della sua decisione in relazione alle quali non siano stati formulati specifici motivi di appello (Cass. 1108/2006).

6. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 133 d.P.R. 115/2002, perché la Corte d'appello non ha attribuito allo Stato la prestazione patrimoniale liquidata a titolo di spese processuali, poste a carico della parte soccombente, ed ha liquidato il loro importo facendo applicazione del D.M. 55/2014, senza praticare la riduzione della metà previsto dall'art. 130 d.P.R. 115/2002.

7. Il motivo non è fondato rispetto ad entrambi i profili dedotti. Quanto alla mancata condanna al pagamento in favore dell'erario è sufficiente ricordare che la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata a rifondere le spese processuali a quella ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove il pagamento sia disposto, erroneamente, a vantaggio di chi abbia ottenuto il beneficio, il dispositivo della decisione può essere corretto facendo ricorso al rimedio costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. e non agli ordinari mezzi di impugnazione (v. Cass. 12437/2017).

Rispetto, invece, alla misura delle spese liquidate vale, invece, ricordare che la parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 d.P.R. 115/2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo



conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134 (v. Cass. 13666/2023, Cass. 18223/2020).

8. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata nei limiti indicati, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma in data 27 ottobre 2023.

Il Presidente

